



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2007

A cura dell'Ufficio Tributi

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
	CAPO I - NORME GENERALI	17	Definizione e finalità del servizio
1	Oggetto del regolamento	18	Diritto sulle pubbliche affissioni
2	Funzionario responsabile	19	Pagamento del diritto- recupero somme.
3	Gestione del servizio	20	Compensazione ed accollo
4	Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe	21	Modalità per le pubbliche affissioni
	CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	22	Consegna del materiale
5	Presupposto dell'imposta		CAPO IV SPAZIO PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE
6	Soggetto passivo.	23	Superficie degli impianti
7	Obbligo della dichiarazione	24	Spazi privati per le affissioni dirette
8	Piano generale degli impianti	25	Autorizzazioni per le affissioni dirette
9	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari		CAPO V SANZIONI E NORME FINALI
10	Modalità di applicazione dell'imposta.	26	Sanzioni tributarie ed interessi Sanzioni amministrative
11	Pagamento dell'imposta – recupero somme	27	Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle
12	Compensazione ed accollo		disposizioni vigenti
13	Tariffe	28	Rinvio ad altre disposizioni
14	Divieti generici	29	Pubblicità del regolamento e degli atti
	CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30	Rinvio dinamico
15	Oggetto	31	Tutela dei dati personali
16	Soggetto passivo	32	Entrata in vigore

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt.1-37 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Funzionario Responsabile

Il Funzionario Responsabile di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore Affari Generali e Fiscalità Locale, cui sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esecuzione di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive le autorizzazioni, le comunicazioni, il contenzioso, le ordinanze di rimozione e tutti i provvedimenti relativi.

Art. 3

Gestione del Servizio

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs.n.507/93:

- a) In forma diretta;
- b) In concessione ad apposita azienda speciale;
- c) In concessione a ditta iscritta all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione e di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto ed il capitolato.

Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

Art. 4

Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 507/93, questo Comune, con popolazione residente di n. 10.247 abitanti al 31 dicembre 2005, quale risulta dai dati pubblicati dalla Direzione del Sistema Statistico Regionale, è classificato nella classe IV.

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 5

Presupposto dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 6
Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Per i soggetti di cui all'art.20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

Art. 7
Obbligo della dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo di cui al precedente articolo 5 è tenuto a presentare, al Comune di Casier, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto a seguito della nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 8
Piano generale degli impianti

Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato dalla Giunta Comunale e deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri;

- utilizzo, per quanto possibile, degli impianti esistenti;
- gli impianti e la localizzazione di questi, dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- Il piano dovrà tener conto e rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- Il piano dovrà considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale;
- Il piano dovrà salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada (D.Lgs.285 del 30.4.1992 e D.Lgs. 360 del 10.9.1993) ed al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso.

Art. 9
Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti determina le tipologie e quantità degli impianti pubblici da destinare alle affissioni che sono così ripartite:

- a) 10% destinate ad affissione diretta per i soggetti di cui all'art.20 e 20 bis del D.Lgs. n. 507/93, comunque prive di rilevanza economica e di eventuali sponsor;
- b) 80% destinata ad affissioni di natura commerciale;
- c) 10% da attribuire a soggetti privati, per affissioni dirette.

Per quanto riguarda le affissioni di cui alla lettera a) si precisa che la richiesta di affissione deve essere inoltrata al Comune, in carta semplice, dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui all'art.20, indicando dimensioni, quantità periodo e finalità dell'affissione. I

manifesti devono essere consegnati all'Ufficio Tributi del Comune di Casier per l'apposita timbratura e per il posizionamento negli spazi previsti, a spese degli interessati. I controlli sulla corretta gestione degli impianti vengono effettuati dal Comune. Il Comune di Casier non mette a disposizione personale per l'affissione.

Art. 10

Modalità di applicazione dell'imposta

Trovano applicazione le modalità di applicazione dell'imposta previste dall'art.7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni..

Art. 11

Pagamento dell'imposta – recupero somme

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Casier, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui all'art.6 del presente regolamento.

Quando l'imposta complessiva dovuta risulta inferiore ad un euro, i versamenti non devono essere eseguiti

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, nonché l'art. 1, comma 161, 162 e 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12

Compensazioni ed accollo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) il tributo compensato con il credito di cui al precedente punto a.1); le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 13

Tariffe

Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune di Casier una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 6 comma 2-bis, 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

Divieti generici

Sugli edifici di carattere storico ed in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli; la pubblicità con volantini è autorizzata unicamente se fatta "porta a porta" o a mano.

La pubblicità è effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 15

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio delle attività economiche:

ART. 16

Soggetto passivo

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 17

Diritto sulle pubbliche affissioni e tariffe

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse dal quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Art. 18

Pagamento del diritto – recupero di somme

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 11 del presente Regolamento per il pagamento dell'imposta di pubblicità

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 161, 162 e 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 19

Compensazioni ed accollo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come indicato nell'art.12 del presente Regolamento

Art. 20

Modalità per le pubbliche affissioni

Trovano applicazione le modalità delle pubbliche affissioni previste dall'art.22 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 21

Consegna del materiale

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati, dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge penali, civili e fiscali vigenti in materia.

CAPO IV

Spazi per le affissioni – affissioni dirette

Art. 22

Superficie degli impianti

Il Comune di Casier, con popolazione al 31.12.2005 di n. 10.247 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie di almeno metri quadrati 123 (mq.12 per ogni mille abitanti).

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determinerà periodicamente la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 23

Spazi privati per le affissioni dirette

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette, previste dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura indicata dall'art.8 del presente regolamento, si osserveranno le disposizioni di cui al presente capo.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune di Casier, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 24

Autorizzazione per le affissioni dirette

L'autorizzazione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegato n. 2 copie di:

- a. Della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b. Relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c. Planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d. Disegno dell'impianto;
- e. Autodichiarazione redatta a sensi della L.15/68 di cui all'art.53 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R.n. 495/1992.

CAPO V

Sanzioni e norme finali

Art. 25

Sanzioni tributarie ed interessi – sanzioni amministrative

Per tutte le violazioni delle norme relative all'imposta di pubblicità ed al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 1, comma 161, 162 e 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:

n. 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno i cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26

Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 27

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia

Art. 28

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 29

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 30

Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007 Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.